

## **Punti Principali del Decreto correttivo al codice degli appalti.**

**Art.22** Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico.

La stesura ultima del correttivo prevede che il dibattito pubblico venga fatto sul progetto di fattibilità, correggendo la prima stesura che lo riferiva alle alternative progettuali.

**Art. 23** Livelli di Progettazione per gli appalti ,concessioni nonché per i servizi.

La stesura ultima del correttivo dispone che la stazione appaltante per determinare l'importo a base d'asta individui nel progetto i costi della manodopera , mentre la prima stesura del correttivo disponeva lo scorporo del costo della manodopera e della sicurezza da quello assoggettato al ribasso d'asta.

La modifica apportata si aggiunge alla attuale stesura del Codice dopo il riferimento (comma 16) alla applicazione dei contratti

**Art.30** Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

La stesura ultima del correttivo prevede che al comma 4 l'applicazione del ccnl sia riferita a lavori, servizi e forniture rendendola più omogenea e coerente con i riferimenti alla applicazione dei ccnl presenti negli articoli 23 e 50. Sempre nello stesso comma viene cassato il riferimento, presente nella prima stesura del correttivo e aggiuntivo rispetto al codice 50/16,al durc per congruità della incidenza della manodopera.

Il codice 50/16 riferiva l'applicazione del ccnl solo ai lavori.

**Art.50** Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

La stesura ultima del correttivo al comma 1 prevede che” i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale”. Nel codice 50/16 la formulazione era “possono inserire”

## **Art.95** Criteri di aggiudicazione dell'appalto

La stesura ultima del correttivo prevede per i lavori la soglia di due milioni di euro, per l'applicazione del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, riferita a procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo, con l'esclusione automatica dalla gara per le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia. Al comma 10 si dispone che in sede di offerta l'operatore economico deve indicare i costi della manodopera.

Le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.

Sempre le stazioni appaltanti devono attribuire al punteggio economico un tetto massimo del 30%.

La prima stesura del correttivo prevedeva il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara per i lavori di somma urgenza e nei settori speciali.

Il Codice 50/16 disponeva la soglia di un milione di euro per il criterio del massimo ribasso.

Le restanti disposizioni della stesura ultima, prima descritte, sono aggiuntive al codice 50/16.

## **Art.105** Subappalto

La stesura ultima del Correttivo prevede che si possa subappaltare nel limite del 30% del *valore complessivo del contratto*, e l'obbligatorietà della indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria, e in tutte le situazioni di settori sensibili ed esposti all'infiltrazione mafiosa a prescindere dalla soglia prima indicata. Non si può subappaltare a imprese che partecipano alla gara stessa.

La prima stesura del Correttivo disponeva la possibilità di subappaltare nel limite del 30% dell'importo dei lavori della categoria prevalente per le opere.

Il codice 50/16 riferisce il 30% *all'importo complessivo del contratto*.

## **Art. 148** Procedure di appalto nel settore dei Beni Culturali.

Per i beni culturali la soglia di applicazione del massimo ribasso passa da 1.000.000 a 500.000 euro.

## **Art. 163** Procedure in caso di somma urgenza e di protezione Civile.

La stesura ultima del correttivo prevede la non utilizzazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

La prima stesura del correttivo prevedeva il ricorso alla procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara.  
Il 50/2016 non prevedeva questa fattispecie.

#### **Art. 177** Affidamento ai Concessionari

La stesura ultima del Correttivo non prevede la gestione diretta, da parte dei Concessionari, della manutenzione ordinaria.  
La prima stesura del Correttivo prevedeva questa possibilità.  
Il 50/2016 non prevedeva questa fattispecie.

Nessuna modifica rispetto al 50/2016. Modifica peggiorativa rispetto al primo correttivo.

#### **Art. 211** Parere di precontenzioso dell'Anac

Con la stesura ultima viene abrogata la disposizione per la quale “qualora l'Anac...ritenga sussistente un vizio di legittimità” in una procedura di gara “invita... la stazione appaltante....a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi” entro 60 giorni. “ la sanzione incide sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti”.

Roma 21 Aprile 2017